

QUESTIONARIO CHIARIMENTI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA – CAR S.C.P.A.

ELENCO DELLE RISPOSTE A TUTTI I QUESITI PERVENUTI

Si precisa che le richieste pervenute oltre i termini di scadenza previsti non saranno prese in considerazione per rispetto della par condicio tra i partecipanti.

LOTTO N. 1: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA

1. SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE a) Art. 8 – Dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere. Nella esposizione dell’articolo si estende l’efficacia dell’assicurazione anche a comportamenti dolosi del "Contraente" oltre quelli delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, questo in apparente conflitto con il titolo dell’articolo. Si tratta di volontà di coprire il dolo del contraente o di un refuso? b) Art. 11 – Assicurazione per conto di chi spetta Nell’articolo è indicato che "L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta". Questa indicazione, estremamente generica, vuole estendere la qualifica di assicurato a chiunque, a qualsiasi titolo, possa ritenersi chiamato a rispondere per un danno risarcibile a termini del presente contratto? SEZIONE III - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA c) DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO L’ultimo paragrafo del quarto alinea, estende la copertura al rischio dell’esercizio delle singole attività commerciali presenti presso le strutture del Contraente. Si intende con tale estensione: 1) far carico alla polizza del Contraente anche delle responsabilità specificatamente ascrivibili a ditte terze (come ad esempio il rischio smercio, danni alle cose in consegna e/o custodia, l’RCO, ecc.) considerando tali ditte Assicurati addizionali a tutti gli effetti? 2) oppure coprire la responsabilità che ricada sul Contraente per fatto di tali ditte? d) Art. 29 – Precisazioni – lettera v) L’estensione alla copertura delle perdite patrimoniali cagionate a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti dalla involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili deve intendersi applicabile al solo Contraente o anche ad eventuali Assicurati addizionali? e) Art. 29 – Precisazioni – lettera x) E’ stata specificata la copertura per la proprietà, uso, conduzione di eli-superfici per la effettiva presenza di tale struttura o la previsione/possibilità che ne sia allestita una presso il Centro nel prossimo triennio? f) Art. 32 – Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento Il massimale di € 10.000.000 per la RCT in qualità di gestore e manutentore dell’infrastruttura viaria di km 1,800, deve intendersi in aggiunta al massimale RCT di 10.000.000 previsto genericamente per ciascun sinistro?.

RISPOSTA:

- a. Art. 8 – Dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere. Copertura del dolo della contraente - Trattasi di refuso – verrà modificato in sede di emissione contratto come segue:
*“Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti gravemente colposi ai sensi dell’art. 1900 del Codice Civile del Contraente e/o dolosi o gravemente colposi delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.
La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, nonché di altri soggetti assicurati con la presente polizza, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato”.*

- b. Art. 11 – Assicurazione per conto di chi spetta, si conferma quanto previsto dall’art. 11 nonché quanto riportato al successivo punto c).
- c. Confermiamo che la polizza del Contraente garantisce anche la responsabilità ascrivibile a ditte terze e tale estensione è da intendersi in eccesso di massimale.
- d. Art. 29 – Precisazioni – lettera v) - Non è da intendersi per l’Assicurato Aggiunto.
- e. Art. 29 – Precisazioni – lettera x) - Si precisa che nel Centro Agroalimentare non è presente alcuna eli-superficie e ad oggi non è stata ipotizzata di prevedere tale struttura.
- f. Art. 32 – Massimale di garanzia - Si rimanda a quanto riportato nel questionario chiarimenti n. 2 pubblicato in data 26/02/2021

LOTTO N. 2: ASSICURAZIONE CONTRO TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

- 2. 1) Indicazione per ciascuno degli edifici componenti il Centro Agroalimentare del valore di ricostruzione dell’immobile e del valore di rimpiazzo dei beni mobili in esso contenuti; 2) Precisazione in merito alla forma o tipologia di garanzia riferibile alla partita Danni indiretti, valorizzata in € 24.000.000,00 atteso che per le “Spese mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva” disciplinate all’articolo 26, lettera g del Capitolato è previsto un limite di indennizzo di € 250.000 per sinistro e per anno; 3) Precisazione in ordine all’importo deducibile in caso di danno imputabile alla garanzia Inondazioni, Alluvioni, attesa la simultanea presenza nell’apposito schema riepilogativo (Sezione V del Capitolato) di uno scoperto percentuale con un minimo non indennizzabile e di una franchigia..

RISPOSTA:

- 1. Si rimanda a quanto riportato nel questionario chiarimenti n. 1 pubblicato in data 19/02/2021
- 2. Relativamente alla partita danni indiretti si evidenzia quanto segue:
La definizione dei danni indiretti si deve intendere sostituita come segue:
“danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell’azienda, per effetto di un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la Sezione incendio”
Il testo di polizza deve intendersi integrato con il seguente articolo:
Art. xx – Danni indiretti
La Società risponde degli eventuali danni indiretti conseguenti ad incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, nei limiti delle somme assicurate alla partita 2) della Sezione 1) - Incendio e altri danni ai beni.
In caso di sinistro, l’indennizzo per l’assicurazione dei danni indiretti verrà calcolato - partita per partita - applicando all’importo liquidato, a termini di polizza, la percentuale del 12%.
La presente garanzia è prestata in deroga all’Art. 1907 Codice Civile con la franchigia e nei limiti previsti in polizza.
- 3. Inondazione Alluvioni – trattasi di refuso di seguito riportiamo formulazione corretta e si precisa che verrà modificato in sede di emissione contratto:

| Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto | | Franchigia per sinistro € | Limite di indennizzo per sinistro e per anno € |
|---|----------------|---------------|---------------------------|---|
| | in % sul danno | con il minimo | | |
| Inondazioni, alluvioni Art. 25 lett. q) | 10% | 10.000,00 | ===== | 35 % della somma assicurata per sinistro e anno |

3. Lotto 2 All risks si richiede: È corretto o vi è un refuso all'art. 8 pag. 14 che le garanzie di polizza vengano estese anche in caso di dolo del contraente? La somma assicurata Danni indiretti deve intendersi a primo rischio assoluto? In caso di sinistro da Terremoto, si applica anche per questa partita il limite di indennizzo previsto del 35% della somma assicurata.

RISPOSTA:

Art. 8 – Dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere - Copertura del dolo della contraente – vedasi risposta al quesito 1)

Danni indiretti – deve intendersi a primo rischio assoluto – vedasi risposta al quesito 2).

Terremoto – si rimanda a quanto previsto nel capitolato di polizza - SEZIONE V

4. Relativamente al Lotto 2 all risks: • Relativamente al sinistro del 9.08.2018 –incendio- si chiede dettaglio dei beni colpiti e conferma che l'importo liquidato sia stato di € 410.500 totali • Si chiede se possano essere esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente o connessi a malattia trasmissibile o alla paura o alla minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo dove: 1.1. la sostanza o l'agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, considerata vivente o meno, e 1.2. il metodo di trasmissione, sia diretto che indiretto, include ma non è limitato a, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e 1.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare danni alla salute umana o al benessere umano o può causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, commerciabilità o perdita dell'uso di proprietà. • Relativamente alla Partita 2- Danni Indiretti per 24.000.000, oltre a quanto già indicato nelle Definizioni, si chiede dove individuare nel contratto le clausole applicabili e/o le condizioni di operatività della garanzia. • Relativamente alla Partita 2 Danni Indiretti per 24.000 .000 si chiede quali modalità e criteri siano applicabili per l'operatività della garanzia.

RISPOSTA:

Sinistro – Confermiamo importo liquidato di € 410.500,00 per il sinistro occorso in data 09/08/2018 che ha interessato la polizza All Risks del CAR.

Malattie trasmissibili – Sono già disciplinate nel capitolato all'art. 34 comma I lettera f).

Danni Indiretti – Vedasi risposta al quesito 2.

LOTTO N. 3: CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

LOTTO N. 4: CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE ED INVALIDITA' PERMANENTE

LOTTO N. 5: CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI

5. Buongiorno, con la presente, siamo a chiedere se vi è disponibilità da parte dell'Ente, in caso di aggiudicazione, a consentire la sostituzione, nel Capitolato "Lotto Infortuni" all'articolo 26 pag. 12, della seguente Clausola: "ESCLUSIONE OFAC (Sanctions Limitations Exclusion Clause) L'Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunchè in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell' Unione Europea o degli Stati Uniti d' America." Atteso che il parametro del calcolo del premio è rappresentato dalle Ral preventive stimate in € 400.000, e che per le categorie assicurate è prevista una differente combinazione di garanzia, chiediamo di conoscere la quota di Ral imputabile alla categoria A Direttore Generale e alla categoria B Dirigenti. Infine, chiediamo di conoscere l'età di ciascun soggetto assicurato. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA:

Esclusione OFAC – si concede agli operatori la possibilità di sostituire l'art. 26 con la propria formulazione

RAL:

DIRETTORE GENERALE RAL A PREVENTIVO € 200.000,00

DIRIGENTI RAL A PREVENTIVO € 200.000,00

ETA'

| Sesso | Data nascita |
|-------|--------------|
| M | 28/08/1959 |
| F | 31/01/1961 |
| M | 26/04/1971 |

6. Avremmo necessità di sapere se il COVID-19 si intende incluso nelle Malattie professionali disciplinate nell'articolo 37.

RISPOSTA:

Le malattie professionali sono quelle riconosciute dall'INAIL

INFORMAZIONI GENERALI

7. Con riferimento all'art. 10 "GARANZIA PROVVISORIA" del Disciplinare di gara: Indicazione relativa alla garanzia provvisoria, circa la modalità di presentazione mediante un'unica fidejussione assicurativa, in cui vi sia espressa menzione dei lotti a cui si partecipa e nella quale la somma assicurata complessiva sia equivalente al totale dei singoli importi richiesti per ogni lotto a cui si partecipa oppure, se richiesta, una singola fidejussione assicurativa per ogni lotto a cui si partecipa.

RISPOSTA:

Sono ammissibili entrambe le soluzioni. Resta inteso che, in caso di presentazione di garanzia provvisoria unica per più lotti, copia della stessa dovrà essere caricata sul profilo telematico di ciascun lotto a cui si partecipa.